

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**XIV LEGISLATURA**

-----  
**Servizio del bilancio**

**Nota di lettura**

**n. 57**

**A.S. 2402: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali". (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PROROGA DI TERMINI

**Luglio 2003**

## INDICE

<b>Premessa</b> .....	pag. 1
<b>Articolo 1-<i>bis</i></b> (Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia).....	pag. 1
<b>Articoli 5-<i>bis</i></b> (Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia nella regione Piemonte).....	pag. 4
<b>Articoli 5-<i>ter</i></b> (Proroga delle agevolazioni tributarie per gli investimenti nella regione Piemonte).....	pag. 6
<b>Articolo 5-<i>quater</i></b> (Proroga delle agevolazioni tributarie per gli investimenti nella provincia di Brescia).....	pag. 11
<b>Articolo 7</b> (Enti pubblici) .....	pag. 13

## **PREMESSA**

Il testo del decreto-legge in esame è stato modificato in misura rilevante nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che lo ha esaminato in prima lettura; in particolare, sono stati inseriti alcuni articoli aggiuntivi, con riferimento ai quali il Governo ha provveduto a fornire una RT in data 9 luglio 2003.

La presente Nota di lettura verte sugli articoli per i quali è stata presentata la RT.

### **Articolo 1-*bis***

*(Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia)*

Il comma 1 dell'articolo in esame, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga il termine entro il quale è possibile sostenere spese per interventi di ristrutturazione edilizia, detraibili ai fini IRPEF in misura del 36 per cento; tale termine, individuato dall'articolo 2, comma 5, della legge finanziaria per il 2003 nel 30 settembre 2003, viene differito al 31 dicembre del medesimo anno. Il successivo comma 2 contiene la quantificazione dell'onere corrispondente e la relativa copertura, a valere sul fondo globale di conto capitale (Ministero dell'economia); si tratta di 15 mln di euro per l'anno 2003, 113 mln per il 2004 e 100 mln a decorrere dal 2005.

La RT afferma che le minori entrate derivanti dalla disposizione in esame ammontano, in termini di competenza, a 10 mln di euro; in termini di cassa, viene fornita una tabella che indica minori entrate per 1,5 mln di euro

per il 2003, 16 mln di euro per il 2004 e 10 mln di euro per il 2005. Nella RT si legge che la quantificazione è stata effettuata tenendo conto di quanto indicato nella RT della legge finanziaria per il 2003.

Tale disposizione in relazione alla quale il Governo aveva fornito una quantificazione era stata introdotta da un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, che disponeva una proroga semestrale delle agevolazioni in esame; la nota che corredeva tale emendamento quantificava le corrispondenti minori entrate in termini di cassa in 9 mln di euro per il 2003, 86 mln di euro per il 2004 e 61 mln di euro per il 2005. La stima era stata effettuata sulla base dei dati delle dichiarazioni IRPEF per l'anno d'imposta 1998, quando era permessa una detrazione in misura del 41 per cento; tali dati indicavano un complesso di detrazioni pari a 682 mld di lire, corrispondente a circa un quinto del 41 per cento delle spese sostenute<sup>1</sup> e quindi a 6.524 mld di lire. Si procedeva quindi a calcolare la percentuale di detrazione del 36 per cento rispetto a tale importo, che non veniva aggiornato al 2003 nell'ipotesi che l'incremento collegato alla crescita dei valori fosse neutralizzato dalla minore entità dell'importo massimo per il quale veniva consentita la detrazione<sup>2</sup>. Sulla base della ripartizione della detrazione in 10 anni risultava una perdita di gettito di competenza pari, in ragione d'anno, a circa 61 mln di euro.

Ai fini della quantificazione della perdita di gettito in termini di cassa la nota tecnica ipotizzava che circa il 25 per cento dei contribuenti avrebbe usufruito della detrazione IRPEF attraverso il modello 730, con rimborso

---

<sup>1</sup> Risulta infatti che la quasi totalità dei contribuenti, potendo scegliere tra una ripartizione in cinque o in dieci anni, abbiano optato per la prima soluzione.

<sup>2</sup> Per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2002 l'ammontare massimo di spesa era fissato in 150 mln di lire.

immediato e senza effetti sull'acconto, e che il 15 per cento della detrazione maturata sarebbe stata utilizzata già nel 2003 in sede di acconto per il 2004.

Una quantificazione coerente con i dati citati era fornita dal prospetto riepilogativo del maxi-emendamento presentato dal Governo al Senato, con il quale le agevolazioni in parola venivano ulteriormente prorogate di tre mesi (unitamente a detrazioni fiscali spettanti anche per interventi di bonifica dell'amianto): l'effetto di minor gettito era stimato pari, per cassa, a 9 mln di euro per il 2003, 86 mln per il 2004 e 61 mln per il 2005.

In relazione a quanto sopra esposto si formulano le seguenti osservazioni:

- la quantificazione fornita dalla RT in esame non coincide con quella indicata nel comma 2 dell'articolo, contenente la relativa copertura;
- la RT, pur richiamandosi ai precedenti di quantificazione sopra citati, fornisce una stima delle minori entrate sensibilmente inferiore alla metà di quanto indicato a suo tempo (che dovrebbe rappresentare un ordine di grandezza ragionevole, dato che l'agevolazione in parola si riferisce a tre mesi, mentre l'altra si riferiva a sei);
- si ricorda che il Governo, in risposta ad interrogazioni in materia di agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie<sup>3</sup>, ha recentemente dato conto di stime effettuate dal Dipartimento delle politiche fiscali, in base alle quali la detrazione del 36 per cento ai fini IRPEF determinerà una perdita di gettito di competenza dell'ultimo trimestre 2003 di circa 10 mln di euro e di 113 mln di euro per il 2004, corrispondente a quanto indicato

---

<sup>3</sup> V. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 19 giugno 2003, pagg. 164 e 165.

dal comma 2 dell'articolo in esame, che dovrebbe invece riportare l'onere di cassa;

- si segnala inoltre che sarebbe corretto effettuare la proiezione di minor gettito per tutto il periodo interessato dal beneficio, che in questo caso è di durata decennale: la quantificazione deve quindi essere estesa oltre l'anno 2005.

E' opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in proposito.

Per quanto riguarda, infine, la modalità di copertura adottata, si segnala l'utilizzo di risorse di conto capitale per la copertura di minori entrate di natura corrente, trattandosi della riduzione del gettito IRPEF, che affluisce su u.p.b. di entrata classificate come entrate correnti.

### **Articolo 5-bis**

*(Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia nella regione Piemonte)*

Il comma 1 dell'articolo prevede che a favore dei soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati sulla base dell'ordinanza n. 3284 del Presidente del Consiglio dei ministri (Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Piemonte il giorno 11 aprile 2003), le agevolazioni tributarie relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 2, comma 5 della legge finanziaria per il 2003 si applichino per le spese sostenute fino al 31 marzo 2004. Viene, in sostanza, disposta una proroga di sei mesi rispetto alla legislazione vigente, a fronte della proroga di tre mesi recata dall'articolo 1-bis per la generalità del territorio nazionale.

Il comma 2 indica l'onere corrispondente in 2 mln di euro a decorrere dal 2003, coprendolo a valere sul fondo speciale di parte corrente (Ministero dell'economia).

La RT fornisce una diversa stima dell'onere, quantificato in termini di cassa in 0,1 mln di euro per il 2004, in 0,3 mln per il 2005 e 0,1 mln per il 2006. Non coincidono quindi né l'entità dell'onere, né gli esercizi considerati, oltre al fatto che l'importo indicato in norma risulta costante nei diversi esercizi, il che lascerebbe supporre che non si sia tenuto conto del meccanismo saldo/acconto.

La RT chiarisce che l'onere stimato comprende solo il differenziale rispetto a quanto previsto dall'articolo 1-*bis* e si riferisce quindi al solo periodo 1° gennaio - 30 marzo 2004 (in realtà la norma indica il 31 marzo 2004). Al riguardo, occorre in primo luogo una conferma circa l'entità dell'onere stimato in RT, la quale non indica peraltro l'onere di competenza, ma solo quello di cassa.

La RT afferma che la quantificazione è stata effettuata rapportando la popolazione residente nei comuni interessati alla popolazione italiana, ma non esplicita tale coefficiente di ponderazione.

In proposito, si rileva che l'entità effettiva (sulla base dei dati ISTAT relativi al censimento del 2001) della popolazione residente nei 71 comuni indicati nel decreto dell'assessore alla protezione civile e lavori pubblici della Regione Piemonte, emanato ai sensi della citata ordinanza n. 3284 (pari a circa 251.500 abitanti) corrisponde allo 0,44 per cento di quella residente su tutto il territorio nazionale. Sembra quindi che la stima proposta, nonostante l'entità estremamente limitata dell'onere, sia stata effettuata con un criterio prudenziale.

Si segnala, d'altra parte, che l'ammontare della popolazione residente non sembra costituire un indicatore significativo ai fini della quantificazione dell'onere associabile alla tipologia di agevolazioni in esame.

Anche su tale aspetto è necessario quindi un chiarimento da parte del Governo.

### **Articolo 5-ter**

*(Proroga delle agevolazioni tributarie per gli investimenti nella regione Piemonte)*

Il comma 1 dell'articolo contiene una proroga delle agevolazioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 383 del 2001 (cosiddetta "Tremonti-*bis*"), consistenti nella detassazione del reddito di impresa (e di lavoro autonomo) reinvestito; tale proroga, che interessa unicamente le sedi operative situate nell'ambito dei comuni del Piemonte colpiti dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003 (indicati dall'apposita delibera dell'assessore alla protezione civile e lavori pubblici del Piemonte, sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3284 del 30 aprile 2003), è riferita agli investimenti non immobiliari effettuati fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, purché entro il 31 luglio 2003, ed agli investimenti immobiliari realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo alla suddetta data del 25 ottobre 2001 e, in ogni caso, entro il 31 luglio 2004.

La RT chiarisce che, poiché 49 dei 71 comuni interessati dalla proroga già beneficiano, a legislazione vigente, di quella di cui all'articolo 5-*sexies* del



decreto-legge n. 282 del 2002, le proroghe in parola si articolano come specificato nella tabella riportata di seguito:

	<b>Proroga per investimenti non immobiliari</b>	<b>Proroga per investimenti immobiliari</b>	<b>Peso % rispetto alla provincia di Alessandria (IRAP e IRPEG 2002)</b>
<b>49 Comuni che beneficiano - a l.v. - della proroga di cui all'articolo 5-sexies del DL n. 282/02</b>	Dal 31 luglio al 31 dicembre 2003	Nessuna variazione	40%
<b>22 Comuni per i quali valgono le norme di cui all'art. 4, c. 1, legge 383/01</b>	Dal 31 dicembre 2002 al 31 dicembre 2003	Dal 31 dicembre 2002 al 31 luglio 2004	7%

La RT stima una perdita di gettito, in termini di competenza, pari a 6,7 mln di euro per il 2003 e 0,4 per il 2004; in termini di cassa viene previsto che la perdita di gettito relativa al 2003 si riversi interamente a saldo nel corso dell'anno 2004 e che, corrispondentemente, la perdita di gettito 2004 si riversi nell'anno 2005. Il comma 2 dell'articolo in esame contiene invece una quantificazione dell'onere sensibilmente diversa, pari a 3 mln di euro per l'anno 2004 (a fronte dei 6,7 indicati, in termini di cassa, dalla RT) e ad un mln di euro per il 2005 (a fronte di 0,4 mln di euro, sempre per quanto riguarda la cassa, in relazione al 2005).

I dati, le ipotesi ed i criteri alla base di tale quantificazione sono i seguenti:

- dati aggregati relativi alle dichiarazioni del modello UNICO 2002 (dati provvisori): intera provincia di Alessandria;
- coefficiente stimato ai fini della rivalutazione del dato di reddito detassato 2003 rispetto al 2001: 2,24;
- reddito complessivo detassato sulla base dell'articolo 4 della legge n. 383 del 2001: 58,6 mln di euro (dei quali 36,2 mln riferiti a società di capitali ed enti commerciali, 12 mln a società di persone e 10,4 mln a persone fisiche);
- aliquota ordinaria IRPEG al 34 per cento e scaglioni IRPEF determinati sulla base dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2003;
- peso relativo degli investimenti immobiliari detassati rispetto al complesso: 25 per cento, corrispondente alla quota degli investimenti fissi lordi in costruzioni non residenziali rispetto al totale degli investimenti fissi lordi del 2001;
- individuazione degli investimenti realizzati nelle sedi operative ubicate nella provincia di Alessandria: calcolo effettuato sulla base del prospetto della ripartizione regionale del valore della produzione ai fini IRAP (tenendo comunque conto anche di una quota di reddito detassato riferita ai contribuenti aventi sede legale al di fuori della provincia);
- applicazione del comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 383 del 2001, in base al quale l'acconto da versare ai fini IRPEF e IRPEG è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente e del periodo per il quale è dovuto l'acconto, quella che si sarebbe applicata in assenza della disciplina in esame.

Al riguardo, si evidenziano le seguenti osservazioni:

- la RT non esplicita tutti i parametri quantitativi ed i passaggi necessari per ricostruire il calcolo effettuato per giungere all'ammontare della contrazione del reddito IRPEF/IRPEG di competenza (come invece era stato fatto nella RT riferita alle analoghe norme contenute nel decreto-legge n. 282 del 2002); i dati (provvisori) del Mod. Unico 2002, utilizzati ai fini della determinazione del valore di 58,6 mln di euro come ammontare di reddito detassato, sono in possesso della sola Amministrazione finanziaria: non risulta quindi possibile effettuare una verifica rispetto alle cifre indicate;
- la RT non chiarisce peraltro la distribuzione tra IRPEF e IRPEG dell'importo di 58,6 mln di euro e non esplicita l'aliquota marginale media di riferimento utilizzata;
- la RT non specifica come venga calcolato il coefficiente di stima per passare dal reddito 2001 a quello del 2003, indicato nel 2,24, analogo a quello a suo tempo utilizzato per stimare l'aumento del reddito detassato 2002 rispetto a quello 2001 (2,1329), incrementato del 5 per cento, ai fini del passaggio dal 2002 al 2003: così come nella RT originaria della legge n. 383 del 2001, a distanza di due anni si fa comunque riferimento ad un coefficiente, seppur riparametrato, e conseguentemente i dati forniti hanno carattere previsionale e non effettivo;
- la RT non esplicita i dati concernenti i Mod. F24, relativi ai versamenti IRAP ed IRPEG a tutto il 2002, utilizzati ai fini dell'individuazione del peso percentuale attribuibile alle imprese le cui sedi operative siano ubicate nei comuni interessati;

- occorrerebbe un chiarimento in merito all'andamento nel tempo dell'onere, relativamente a quei contribuenti il cui periodo d'imposta risulti non coincidente con l'anno solare: in relazione a tali soggetti, infatti, la formulazione della norma non consente di escludere effetti di competenza anche nell'esercizio finanziario 2005 (con conseguente "scarico" per cassa nel 2006);
- la RT assume che la disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 383 del 2001, in base alla quale l'acconto viene calcolato al netto delle agevolazioni relative alla detassazione del reddito reinvestito, si applichi all'articolo in esame; ai fini della verifica della quantificazione è quindi necessario che il Governo confermi che tale norma si applica effettivamente alle proroghe in esame, in quanto l'eventuale conteggio delle agevolazioni già in sede di acconto determinerebbe un vantaggio fiscale per i contribuenti;
- il citato comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 383 del 2001 si riferisce in ogni caso solo al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge; in assenza di una analoga esplicita disposizione relativa anche al terzo esercizio successivo, non si può escludere che i contribuenti utilizzino le agevolazioni loro spettanti già in sede di acconto.

In merito a tali punti appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

## **Articolo 5-*quater***

*(Proroga delle agevolazioni tributarie per gli investimenti nella provincia di Brescia)*

L'articolo estende le disposizioni di cui all'articolo 5-*sexies* del decreto-legge n. 282 del 2002 ai comuni individuati dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 13 agosto 2002, con riferimento agli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Brescia nell'agosto del 2002. Si tratta della detassazione del reddito di impresa (e di lavoro autonomo) reinvestito, sulla base delle disposizioni di cui alla legge n. 383 del 2001; in particolare, sono interessati gli investimenti non immobiliari effettuati fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, purché entro il 31 luglio 2003, e gli investimenti immobiliari realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo alla suddetta data del 25 ottobre 2001 e, in ogni caso, entro il 31 luglio 2004.

La RT stima una perdita di gettito pari, per competenza, a 146 mln di euro per il 2003 (di cui 53,1 mln con riferimento a investimenti immobiliari e 92,9 con riferimento agli investimenti non immobiliari) e 31 per il 2004 (riferiti per intero agli investimenti immobiliari); in termini di cassa viene previsto che la perdita di gettito relativa al 2003 si riversi interamente a saldo nel corso dell'anno 2004 e che, corrispondentemente, la perdita di gettito 2004 si riversi nell'anno 2005.

L'articolo in esame non contiene alcuna clausola di copertura dell'onere corrispondente.

I dati, le ipotesi ed i criteri alla base della quantificazione sono i seguenti:

- dati aggregati relativi alle dichiarazioni del modello UNICO 2002 (dati provvisori);
- coefficiente stimato ai fini della rivalutazione del dato di reddito detassato 2003 rispetto al 2001: 2,24;
- reddito complessivo detassato sulla base dell'articolo 4 della legge n. 383 del 2001: 436,1 mln di euro (dei quali 292,1 mln riferiti a società di capitali ed enti commerciali, 90 mln a società di persone, 53,4 mln a persone fisiche e 0,6 mln di euro a enti non commerciali);
- aliquota ordinaria IRPEG al 34 per cento e scaglioni IRPEF determinati sulla base dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2003;
- peso relativo degli investimenti immobiliari detassati rispetto al complesso: 25 per cento, corrispondente alla quota degli investimenti fissi lordi in costruzioni non residenziali rispetto al totale degli investimenti fissi lordi del 2001;
- individuazione degli investimenti realizzati nelle sedi operative ubicate nella provincia di Brescia: calcolo effettuato sulla base del prospetto della ripartizione regionale del valore della produzione ai fini IRAP (tenendo comunque conto anche di una quota di reddito detassato riferita ai contribuenti aventi sede legale al di fuori della provincia);
- applicazione del comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 383 del 2001, in base al quale l'acconto da versare ai fini IRPEF e IRPEG è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente e del periodo per il quale è dovuto l'acconto, quella che si sarebbe applicata in assenza della disciplina in esame.

Per le osservazioni di competenza, si rimanda a quanto rilevato a proposito del precedente articolo 5-ter, essendo sia le ipotesi poste alla base della RT che la metodologia seguita sostanzialmente coincidenti.

Si segnala peraltro un presumibile errore di stampa: le cifre indicate nella parte discorsiva della RT (31,9 mln di euro per il 2003 e 6,8 per il 2004) come perdita di gettito in termini di competenza differiscono sensibilmente dalle cifre indicate nella tabella corrispondente (146 mln di euro per il 2003 e 31 per il 2004).

In merito appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

## **Articolo 7**

*(Enti pubblici)*

L'articolo 7, comma 1, prevede la proroga a luglio 2004 del termine per la soppressione degli enti non ritenuti indispensabili originariamente previsto, dall'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge finanziaria 2002) al 30 giugno 2002 e poi rivisto al 30 giugno 2003 dalla legge finanziaria 2003.

In base alla RT distribuita, una prima affermazione è che tale disposizione comporterebbe che il risparmio di spesa previsto dalla RT della legge finanziaria 2003 (articolo 21, comma 17, del ddl originario) in 29,5 milioni di euro per il corrente anno si produrrà invece nel 2004, ferma restando la realizzazione dei risparmi programmati per il 2004 (pari a 79 milioni) già previsti per tale esercizio. Si ricorda che i risparmi associati alla

norma erano pari a 29,5 mln per il 2003, 79 mln per il 2004, 219 mln per il 2005 e 249 mln per il 2006.

L'affermazione della RT rende opportuni dei chiarimenti aggiuntivi. Infatti, l'effetto della dilazione dovrebbe essere che, non producendosi il previsto risparmio nel 2003, nel 2004 il risparmio è quello originariamente previsto per il 2003, ossia 29,5 mln, che risultano inferiori di 49,5 mln di euro rispetto alla previsione a legislazione vigente per tale anno (79 mln - 29,5 mln). Lo stesso varrebbe per il 2005 (-140 mln) e per il 2006 (-30 mln). Ciò se sia presume che i risparmi degli anni successivi inglobino le cifre degli anni precedenti e si incrementino per effetto del progressivo dispiegarsi delle conseguenze della norma. Una semplice dilazione sembra destinata a produrre quindi meno risparmi di spesa rispetto alla legislazione vigente, a meno che il Governo non confermi tali risparmi controbilanciando l'effetto dello slittamento con un'applicazione accelerata e più intensa delle norme stesse: non essendovi alcun cenno al riguardo nella RT, è su questo che andrebbero effettuati approfondimenti.

In secondo luogo, la RT, nel ricordare che gli effetti risultanti dalla citata RT relativa alla legge finanziaria 2003 “non sono stati colti in termini di saldo netto da finanziare”, individua un onere solo in termini di maggiori interessi per il 2003, in relazione al venir meno dell'effetto positivo previsto per tale anno sul fabbisogno del settore statale, valutato in via prudenziale come maggiore spesa in conto interessi in circa 1 milione di euro, ipotizzando un tasso d'interesse del 3% (29,5 milioni x 0,03 = 885 mila).



Al riguardo, come già precisato in sede di commento della norma *de qua* della legge finanziaria<sup>4</sup>, va osservato anzitutto che la circostanza secondo cui in sede previsionale non è stato conteggiato il risparmio in questione sul saldo netto da finanziare è dovuta non al fatto che non vi sono conseguenze sul bilancio, ma in gran parte al fatto che si tratta di effetti difficilmente quantificabili *ex ante*, sia nel loro ammontare che nella loro distribuzione tra le UPB interessate, in sede di predisposizione della nota di variazioni, e tali da risultare dunque verificabili solo *ex post*.

Quanto poi all'asserzione secondo cui, essendo stati registrati *ex ante* solo effetti sul fabbisogno, la conseguenza è che vengono quantificate solo le conseguenze sul bilancio connesse ai maggiori interessi dovuti per la copertura del maggior fabbisogno, si ricorda che si tratta di problema che si è già posto più volte in questa legislatura<sup>5</sup> e in ordine al quale appare opportuna una valutazione complessiva circa l'estendibilità dell'obbligo di copertura (fermo rimanendo l'onere relativo ai maggiori interessi) all'intero onere che si verifichi sul fabbisogno, se si ritiene che tale ultimo saldo è destinato, anche fuori della sessione di bilancio, a specifica tutela sulla base di un'interpretazione sostanzialistica dell'articolo 81, quarto comma.

---

<sup>4</sup> Cfr. *Nota di lettura* n. 36, A.S. n. 1826: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)". Disposizioni in materia di spesa, pag. 32-33.

<sup>5</sup> Cfr. da ultimo *Nota di lettura* n. 20, A.S. n. 1246: "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti", pag. 17.

RIEPILOGO QUANTIFICAZIONI DELLE NORME CON RT					
	(importi in mln di euro)				
A)	quantificazione articolato	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>
1-bis	Proroga 36%	15	113	100	100
5-bis	Proroga 36% Piemonte	2	2	2	2
5-ter	Proroga Tremonti-bis Piemonte	0	3	1	0
5-quater	Proroga Tremonti-bis prov. Brescia	0	0	0	0
7	Proroga soppressione enti	1	0	0	0
Tot.		18	118	103	102
B)	quantificazione RT	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>
1-bis	Proroga 36%	1,5	16	10	0
5-bis	Proroga 36% Piemonte	0	0,1	0,3	0,1
5-ter	Proroga Tremonti-bis Piemonte	0	6,7	0,4	0
5-quater	Proroga Tremonti-bis prov. Brescia	0	146	31	0
7	Proroga soppressione enti	1	0	0	0
Tot.		2,5	168,8	41,7	0,1
C = (A - B)		15,5	-50,8	61,3	101,9